PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO

Referente del processo	Presidente
Approvata da	Consiglio di Amministrazione
Data	30 gennaio 2019
Versione	02/2019

Sommario

1. PREMESSA 3
   1.1. Il contesto di riferimento 3
   1.2. Principi di base 4
   1.3. Scopo e campo di applicazione 4
   1.4. Esclusioni 5
   1.5. I soggetti coinvolti 5
   1.6. Definizioni 5
   1.7. Procedure interne correlate 6
   1.8. Principali riferimenti normativi 7
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OPERATIVE 8
   2.1. Fasi della procedura 8
   2.2. Rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo 8
   2.3. Adeguata verifica dei potenziali Clienti di 4AIM 9
   2.4. Tenuta del registro AUI 16
   2.5. Verifica della correttezza delle informazioni e modalità di registrazione 17
   2.6. Invio delle segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) 18
   2.7. Segnalazione Operazioni Sospette 18
   2.8. Formazione del personale e reportistica agli organi aziendali 19
   2.9. Archiviazione 19
3. Allegati alla presente procedura 20

1. PREMESSA

La presente procedura costituisce parte integrante del Manuale delle procedure adottato da 4AIM SICAF S.p.A. (di seguito anche "4AIM", la "SICAF" o la "Società") con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2017, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.

1.1. Il contesto di riferimento

Si forniscono nel seguito alcune informazioni di rilievo per l'applicazione della normativa antiriciclaggio.

4AIM SICAF è una "Società di Investimento a Capitale Fisso", così come definita all'articolo 1, comma 1, lett. i-bis del TUF e ha come oggetto esclusivo l'investimento in strumenti finanziari del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni.

In tale contesto, 4AIM SICAF raccoglie capitali mediante l'offerta delle proprie azioni ordinarie e di altri strumenti finanziari partecipativi esclusivamente a investitori professionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. *m-undecies*) del D. Lgs. n. 58/1998, italiani ed esteri. Infatti, 4AIM SICAF ha caratteristiche operative (di liquidità e trasparenza, nonché di rischio-rendimento atteso) destinate ad investitori istituzionali quali, ad esempio, fondi comuni, fondazioni, fondi pensione e compagnie di assicurazione ed altri "clienti professionali" (come definiti dall'art 26 del Regolamento Consob n.16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, in recepimento della direttiva UE 2004/39/CE, Markets in Financial Instruments Directive - MiFID).

Ai sensi dell'Art. 8 dello statuto, il patrimonio della SICAF è raccolto, oltre che tramite la sottoscrizione iniziale del capitale in sede di costituzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie in occasione dell'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia e di eventuali successivi aumenti di capitale.

In particolare, al fine dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su AIM Italia, l'Assemblea di 4AIM, in data 10 maggio 2016, ha approvato un aumento di capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di Euro 50.000.000 mediante una o più emissioni da realizzarsi entro 24 mesi dall'ammissione alle negoziazioni, estensibile di un periodo non superiore ai 12 mesi.

In fase di quotazione la SICAF ha realizzato un primo aumento di capitale pari ad Euro 6.000.000 e da allora le sue azioni sono de-materializzate, poste in circolazione sul mercato AIM e scambiate pertanto in modo del tutto sconosciuto alla SICAF stessa. La conoscenza dei sottoscrittori è circoscritta ad eventuali comunicazioni che le possono pervenire in materia di partecipazioni rilevanti, alla distribuzione dei dividendi e/o alla partecipazione alle assemblee[1].

La SICAF avrà aperto un aumento di capitale potenzialmente fino al 2019, periodo nel quale la SICAF si attiverà per promuovere l'acquisto delle proprie azioni da parte di investitori professionali e, conseguentemente, riceverà denaro in cambio delle proprie azioni. Tali operazioni avverranno attraverso la richiesta diretta di proposte irrevocabili di sottoscrizioni da parte di investitori professionali e la relativa accettazione ed emissione di azioni[2].

Inoltre, La SICAF svolge anche le seguenti attività connesse e strumentali:

1. procacciamento di affari e segnalazione di potenziali emittenti sul mercato AIM;

[1] Si veda al proposito il Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, Titolo IV, Capitolo I "Partecipanti in SGR, SICAV e SICAF" nonché il Regolamento emittenti AIM Italia.

[2] Si veda al proposito la procedura interna "Gestione delle sottoscrizioni di azioni di 4AIM SICAF nell'ambito di aumenti di capitale aperti".

2. attività di consulenza per operazioni di finanza societaria e/o assistenza alla quotazione sul mercato AIM, o altri mercati.

1.2. Principi di base

Quanto alla applicazione della normativa antiriciclaggio le SICAF sono state inserite tra i soggetti destinatari della normativa nell'art. 3, comma 2, lett. H, del nuovo aggiornamento del D. Lgs. 231/07 approvato (D. Lgs. 90/2017).

Conseguentemente, 4AIM SICAF ha provveduto ad applicare le regole su organizzazione, procedure, articolazioni e competenze delle funzioni aziendali di controllo in capo alle SGR e alle SICAV già previste dal Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011.

In ottemperanza alla predetta normativa di riferimento, il sistema dei controlli interni antiriciclaggio di 4AIM SICAF, si ispira ai seguenti istituti fondamentali:

1. adeguata verifica dei Clienti con i quali si instaurano rapporti o si effettuano operazioni (C*ustomer Due Diligence*);
2. monitoraggio costante nel corso del rapporto continuativo;
3. registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione dei relativi documenti di supporto;
4. segnalazione delle operazioni sospette.

Le uniche entrate monetarie che registra la SICAF provengono dai sottoscrittori e dai clienti delle predette attività connesse e strumentali, nel seguito della presente procedura genericamente i "Clienti"[3].

La procedura dettaglia le verifiche che devono essere effettuate sino a prevedere che, nelle ipotesi in cui non si verifichi una completa *disclosure* tra le parti, il rapporto non debba essere instaurato o debba essere interrotto.

1.3. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura è finalizzata alla disciplina delle attività operative e di controllo che devono essere svolte da 4AIM SICAF in materia di antiriciclaggio in conformità alla normativa vigente.

Si ricorda inoltre che la SICAF ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed ha individuato tra i reati applicabili anche quelli previsti dall'art. Art. 25 *octies* della richiamata normativa Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La presente procedura include dunque i controlli che la SICAF ha adottato al fine di evitare la commissione dei reati previsti e/o di intercettare tempestivamente eventuali anomalie.

In merito alle comunicazioni periodiche antiriciclaggio (S.A.R.A.), si sottolinea che, in data 04 ottobre 2016, Banca d'Italia ha comunicato che sono in corso approfondimenti da parte del settore Normativo per accertare che gli intermediari finanziari iscritti all'albo delle SICAF, ex art. 35-ter TUF, siano destinatari degli obblighi segnaletici di cui all'art. 33 D. Lgs. 231/2007. Per tale motivo al momento la SICAF non è tenuta alla trasmissione delle segnalazioni S.A.R.A.

La SICAF ha deciso di mantenere il registro AUI effettuando le registrazioni dovute, ma si astiene di effettuarne comunicazione periodica tramite il portale web preposto.

[3] L'articolo 1, comma 2, lettera f) del Decreto, definisce cliente il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni [...].

1.4. Esclusioni

Si sottolinea che sono escluse dagli obblighi antiriciclaggio, di cui alla presente procedura, le entrate di cassa dovute alla cessione di azioni in portafoglio, dal momento che si tratta di operazioni eseguite esclusivamente sui mercati finanziari e derivano dal rilascio di investimenti in portafoglio, effettuati con il capitale raccolto dagli investitori la cui provenienza è stata accertata in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale[4].

1.5. I soggetti coinvolti

- La responsabilità della definizione e dei controlli delle attività di antiriciclaggio è in capo all'amministratore indipendente Prof. Roberto Guida (nel seguito anche "AmmIn"),.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione – responsabile della funzione Segreteria Societaria, avente la responsabilità dell'esecuzione delle attività antiriciclaggio;
- Segreteria Societaria – funzione gestita in outsourcing da Ambromobiliare S.p.A. in forza di un contratto di esternalizzazione di servizi;
- Banca Depositaria - Antiriciclaggio – per l'effettuazione delle registrazioni AUI, su impulso e sotto la supervisione dell'AmmIn, in forza di un contratto di servizi e di uno specifico *Service Level Agreement* (SLA).

1.6. Definizioni

Sistema di registrazione dei dati: un archivio formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accurato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente; il Registro AUI è tenuto da 4AIM per il tramite di un service provider esterno, State Street Bank, sul quale la SICAF effettua tutte le registrazioni dovute ai sensi della normativa antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/2007.

Decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni recante l'attuazione della direttiva UE 2015/849 concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE n. 1781/2006.

Documento di identità e/o riconoscimento: documenti in corso di validità di cui agli articoli 1 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Costituiscono validi documenti di identità ai presenti fini: carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi o altro documento equipollente.

Finanziamento del terrorismo: Ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 109/2007, si intende "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo; ovvero in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la

[4] Così come chiarito anche dal Provvedimento Banca d'Italia del 3 Aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela (Parte Seconda, nota 10: "Sono altresì esclusi i rapporti e le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 1, comma 1), lettera n), numero 2) del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5-quinquies del TUF. Si fa riferimento ai rapporti e alle operazioni relativi alla compravendita e all'amministrazione dei beni nei quali le risorse della clientela sono investite").

commissione dei delitti anzidetti".

Operazione: la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, indipendentemente dalla riconducibilità o meno a un rapporto continuativo in essere.

Operazione sospetta: ogni operazione di cui la Società è a conoscenza, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Riciclaggio: ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio, "le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione".

Si specifica che la Legge 15 dicembre 2014, n.186, in vigore dal 1° gennaio 2015, ha introdotto nel nostro ordinamento la fattispecie dell'autoriciclaggio" (art. 648-ter), secondo cui sono punibili le condotte di riciclaggio anche quando poste in essere direttamente dal soggetto autore del c.d. reato presupposto, ovverosia del reato dal quale provengono i beni o le disponibilità economiche.

Quarta direttiva antiriciclaggio: la direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

UIF: l'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.

1.7. Procedure interne correlate

1. Codice Etico;
2. Procedura di "Gestione delle sottoscrizioni di azioni di 4AIM SICAF nell'ambito di aumenti di capitale aperti";
3. Procedura di "Gestione delle attività accessorie".

1.8. Principali riferimenti normativi

In ambito internazionale:

- La normativa internazionale in materia di antiriciclaggio è rappresentata da convezioni internazionali, raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale ("GAFI") e norme europee. Le Raccomandazioni elaborate dal GAFI (40, a cui sono state aggiunte 9 raccomandazioni speciali) rappresentano gli standard fondamentali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ai quali fanno riferimento gli altri organismi internazionali, l'Unione Europea e i singoli Stati.

In ambito comunitario:

- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (IV Direttiva Antiriciclaggio);
- Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 01 agosto 2006 recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo;
- Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. "Terza Direttiva Antiriciclaggio") e Direttiva 2005/70 CE che ne reca le misure di esecuzione;
- Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04 dicembre 2001 recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (II Direttiva Antiriciclaggio).

In ambito nazionale:

- **Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231** con successive modifiche ed integrazioni (in modo particolare il d.lgs 90/2017), "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- **Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109** recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- Legge 15 dicembre 2014, n.186 recante disposizioni in materia di autoriciclaggio (in vigore dal 1° gennaio 2015);
- Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- Provvedimento della Banca D'Italia del 23 dicembre 2009 recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Per un'evidenza completa e aggiornata delle fonti normative e dei provvedimenti/circolari di chiarimento si rinvia al:

- sito Internet della Banca d'Italia *www.bancaditalia.it/UIF*;
- sito del Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Tesoro *www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_riciclaggio/*.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OPERATIVE

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 90/2017 e dal Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011 ("Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231" di seguito anche "Provvedimento del 10 marzo 2011") la SICAF, che pure ha una struttura organizzativa molto snella ed applica le disposizioni antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la forma giuridica, le dimensioni, l'articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell'attività svolta.

2.1. Fasi della procedura

- Il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo
- Adeguata verifica dei potenziali Clienti in 4AIM
- Archivio Unico Informatico (AUI)
- Invio delle segnalazioni aggregate antiriciclaggio (SARA)
- Operazioni sospette

2.2. Rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo

Secondo il principio di proporzionalità dell'approccio basato sul rischio, l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica dei Clienti vanno modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio, massimizzando l'efficacia dei presidi aziendali, razionalizzando l'uso delle risorse, riducendo gli oneri a carico dei destinatari.

La SICAF ha adottato sistemi valutativi e processi decisionali chiari, oggettivi, verificati e aggiornati con cadenza annuale.

I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati assicurano coerenza di comportamento all'interno dell'intera struttura aziendale e la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate.

In nessun caso l'approccio basato sul rischio può condurre a non adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento. Tale è il caso in cui obblighi di congelamento siano previsti nei confronti di soggetti inseriti nelle liste comunitarie emanate anche in attuazione delle Risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per il contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Le liste includono paesi o istituzioni finanziarie con le quali è interdetta l'operatività.

In particolare, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi normativi in materia antiterrorismo, la SICAF:

- non procede col compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentatori o titolari effettivi dei sottoscrittori) soggetti inseriti nei regolamenti CE o in provvedimenti delle autorità nazionali;
- trasmette le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo all'UIF;
- effettua periodicamente controlli anagrafici ed effettua confronti con i nominativi presenti nelle liste fornite dall'ONU o dai Regolamenti CE;
- controlla periodicamente le liste, i relativi aggiornamenti e la corrispondenza delle stesse con gli elenchi aggiornati pubblicati dalle autorità;
- blocca tutti i rapporti per i quali sia stata accertata la partecipazione di soggetti inseriti nelle sopra menzionate liste "terroristi".

2.3. Adeguata verifica dei potenziali Clienti di 4AIM

Come sopra menzionato, l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica dei Clienti vanno modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio. A tal fine, l'adeguata verifica si compone della raccolta di informazioni, sia da parte del cliente che da fonti indipendenti, che consentono alla SICAF di valutare il rischio di riciclaggio relativo al potenziale Cliente.

La SICAF, sulla base di dette informazioni, procede alla profilatura dello stesso, attribuendogli un profilo di rischio antiriciclaggio analizzando tutti i dati disponibili relativi al Cliente e le informazioni inerenti all'operazione. In base all'esito di questi analisi, la SICAF applica la gradazione prevista per le modalità di conduzione delle attività di adeguata verifica:

- obblighi ordinari
- obblighi rafforzati
- obblighi semplificati

Gli obblighi ordinari di adeguata verifica

A seguito di contatti con i potenziali Clienti, gli amministratori raccolgono le proposte unitamente ai seguenti documenti:

- Dati anagrafici del potenziale Cliente (visura camerale ordinaria attraverso la quale accertare anche il potere di rappresentanza in capo al soggetto che la rappresenta);
- Dati anagrafici del rappresentante legale del potenziale Cliente (documento d'identità e/o riconoscimento e codice fiscale);
- Dati anagrafici (documento d'identità e/o riconoscimento e codice fiscale) dell'esecutore che opera in rappresentanza del Cliente (laddove presente) unitamente all'eventuale documento di procura conferita;
- Questionario di adeguata verifica (Allegato n 1).

Tale documentazione deve essere inoltrata a Segreteria Societaria che la raccoglie e controlla sotto la supervisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, coinvolgendo eventualmente anche in modo informale gli altri amministratori, valuta il potenziale Cliente e, se del caso, accetta la proposta di sottoscrizione o dell'incarico. 4AIM attribuisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione gli obblighi e le attività di adeguata verifica.

Pertanto egli ha il compito di:

1. identificare il Cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti raccolti che rappresentano una fonte affidabile e indipendente;

2. identificare l'eventuale titolare effettivo (o i titolari effettivi) e verificarne l'identità sulla base di documenti raccolti che rappresentano una fonte affidabile e indipendente, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, al fine di ricostruire l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
3. identificare l'eventuale presenza di Persone Politicamente Esposte ("PEP"), soggetti sanzionati o legati al mondo del terrorismo mediante autocertificazione e ricerca su motori web;
4. acquisire e valutare tutti i fattori rilevanti per la valutazione del rischio di riciclaggio relativo al Cliente, allo scopo e alla natura dell'operazione e del rapporto (attraverso il questionario antiriciclaggio);
5. utilizzare tutti i dati raccolti per assegnare un profilo di rischio e per individuare gli adempimenti necessari (attraverso il modulo "Calcolo profilo di Rischio" – allegato 2);
6. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto (si veda paragrafo "Monitoraggio costante").

Tuttavia, al fine di mantenere indipendenza di giudizio, e dato il limitato numero di sottoscrizioni nel corso dell'anno, il Presidente riferirà al primo Consiglio utile in merito alle verifiche effettuate.

Identificazione del Titolare effettivo

L'art. 20 del D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 90/2017, fornisce la definizione di "titolare effettivo".

Più specificatamente:

1) Nel caso in cui il cliente sia una società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo;

2) Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione di tali criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Qualora il cliente sia una fondazione o un trust, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del d.lgs 231/2007 il

titolare effettivo va individuato tra: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Sussiste l'obbligo di conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo anche senza la sua presenza fisica. A tal fine è possibile ottenere dal Cliente:

1. una dichiarazione contenente tutti i dati del, o dei, titolari effettivi (tramite compilazione della specifica sezione del questionario),
2. fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili (ad esempio quando i dati identificativi risultano da atti pubblici, scritture private autenticate, da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici o quando il cliente è in possesso di un'identità digitale di livello massimo di sicurezza),
3. ottenere le informazioni con altre modalità.

Assegnazione del profilo di Rischio Antiriciclaggio

A ciascun investitore, al completamento della procedura di adeguata verifica, deve essere assegnato un apposito profilo di rischio corrispondente al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I criteri di valutazione riguardano:

- la natura giuridica e le caratteristiche del Cliente;
- le attività svolte e gli interessi economici;
- l'area geografica della sede e delle principali attività del Cliente;
- il comportamento tenuto in occasione dell'instaurazione del rapporto continuativo e del compimento delle operazioni;

Queste informazioni sono raccolte anche con la compilazione del Questionario di Adeguata Verifica (*Allegato 1 alla presente procedura*) che dovrà essere compilato e sottoscritto dal potenziale Cliente. L'ultima sezione del questionario, che prevede l'assegnazione del profilo di Rischio, sarà compilato e sottoscritto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In corso di rapporto, le informazioni saranno aggiornate attraverso l'acquisizione diretta e autonoma di nuovi elementi ovvero attraverso la raccolta di un nuovo questionario.

Tale attività è predisposta da Segreteria Societaria, sotto la supervisione del Presidente.

In dettaglio: sulla base dell'elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite in sede di censimento anagrafico, di accensione di rapporti continuativi o di monitoraggio dell'operatività posta in essere, viene attribuito un "punteggio" rappresentativo del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale classificazione della clientela consente di poter eseguire, nei loro confronti, verifiche più o meno incisive e commisurate ad una delle tre tipologie di profilo di rischio:

⇒ "B" rischio basso

⇒ "M" rischio medio

⇒ "A" rischio alto

Il livello di rischio viene assegnato in occasione di ogni nuovo rapporto e rivisto periodicamente. Sulla base della classificazione, la SICAF ha definito la seguente frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente:

"B" ogni 5 anni;

"M" ogni 3 anni

“A” ogni anno.

Il profilo di rischio dovrà comunque essere oggetto di aggiornamento/revisione in caso di cambiamenti rilevanti dell’operatività del Cliente e/o di eventi significativi che richiedono la revisione dell’adeguata verifica.

Inoltre, ove il profilo di rischio rilevato risulti “alto”, la SICAF approfondisce periodicamente la conoscenza della società interessata, adottando a tal fine misure di controllo rafforzate volte a monitorare con particolare attenzione l’evoluzione del rapporto, richiedendo informazioni aggiuntive, anche mediante la produzione di idonea documentazione, sull’origine dei fondi.

L’instaurazione di rapporti continuativi con Clienti ad “alto” rischio antiriciclaggio è subordinata all’esito di approfondite verifiche volte a stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo nonché alla formale autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora venga autorizzata l’instaurazione del rapporto, lo stesso sarà oggetto di un controllo continuo e rafforzato da parte del responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

Gli obblighi di verifica rafforzata

La verifica rafforzata si applica a tutti i Clienti aventi un livello di rischio antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo pari ad “A” (Alto) e si concretizza nell’adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell’attività di adeguata verifica per compensare il più alto rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo associato al Cliente e/o alla natura dell’operazione.

In tali casi, la SICAF procede con la richiesta e/o ricerca su fonti indipendenti della seguente documentazione aggiuntiva:

- l’acquisizione di ulteriori informazioni rispetto ai dati identificativi richiesti (ad esempio informazioni circa familiari, eventuali conviventi, società, persone in affari con il Cliente),
- l’effettuazione di verifiche più incisive delle informazioni ottenute in merito al Cliente, all’esecutore e al Titolare Effettivo.
- l’aumento di intensità e frequenza del monitoraggio nel controllo costante che deve essere effettuato con cadenza annuale.

Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 231/2007 nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, la SICAF terrà conto di fattori di rischio relativi:

- al cliente (ad esempio: rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale; residenza o sede in aree geografiche ad alto rischio; assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso);
- al tipo di operazione effettuata (ad esempio: prodotto od operazione che potrebbe favorire l'anonimato; rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento);
- di carattere geografico (paesi terzi considerati a rischio nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, oppure caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose, o soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe o che finanziano o sostengono attività terroristiche o paesi nei quali operano organizzazioni terroristiche).

Le procedure di verifica rafforzata trovano sempre applicazione al verificarsi di una delle seguenti casistiche:

a) persone politicamente esposte;
b) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;

c) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo.

Persone Politicamente Esposte

Ai fini della presente procedura, le P.E.P. sono le persone fisiche residenti in Italia, Stati comunitari o Paesi terzi, che occupano o hanno occupato nei precedenti 12 mesi importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui al D. Lgs. 231/2007.

Nel caso un PEP venga individuato in qualità di legale rappresentante, ovvero in una delle cariche rilevanti della società cliente (a titolo esemplificativo: consigliere di amministrazione con deleghe operative, direttore generale, ecc) e/o di titolare effettivo, la SICAF adotta le procedure di verifica rafforzata e al Cliente viene assegnata la categoria di rischio "A".

Inoltre, per l'avvio o la prosecuzione del rapporto con tali Clienti è necessario ottenere l'autorizzazione specifica da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di una eventuale successiva perdita dello status di persona politicamente esposta, la conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica può avvenire solo su espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e non prima di 5 anni dalla data di cessazione della carica rilevante.

Infatti la SICAF, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica rafforzata ai clienti che abbiano cessato le relative cariche pubbliche da più di un anno. di valutare, sulla base dell'approccio basato sul rischio, se continuare comunque ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica nel caso di specie.

Finanziamento al Terrorismo e verifica dei soggetti

Le Direttive 2005/60/CE e 2015/849 associano il reato di riciclaggio al reato di terrorismo anche se diversa è la loro origine e la loro natura. Il reato di riciclaggio è, nei fatti, un trasferimento di beni o somme di denaro che, provenendo da attività illegali, vengono immessi in attività legali. Il finanziamento al terrorismo consiste, di norma, nel trasferimento di fondi, anche di provenienza lecita, ad attività illecite (atti di terrorismo).

Il motivo dell'accorpamento delle due tipologie di reato è dettato pertanto, secondo il legislatore, dalla necessità di adottare presidi e controlli omogenei. Anche nella prevenzione di questo reato gioca infatti un ruolo fondamentale la capacità dell'intermediario di conoscere adeguatamente il cliente e le finalità delle operazioni.

A tal fine, la UIF ha realizzato all'interno del proprio sito web un Portale che consente agli operatori un immediato accesso ad un'ampia selezione di pubblicazioni curate da organismi internazionali in materia di "contrasto al finanziamento del terrorismo".

Il portale è consultabile sul sito web della UIF nella sezione "adempimenti per gli operatori" al seguente indirizzo: http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/portale-contrasto/index.html

Ciò premesso, in ottemperanza alle disposizioni normative, Segreteria Societaria effettua lo screening manuale dei propri Clienti sia al momento dell'apertura del rapporto che nel corso dello stesso, con frequenza annuale[5].

[5] I controlli anti-riciclaggio ed anti-terrorismo nel corso del rapporto devono essere effettuati solo per i clienti delle attività connesse e strumentali mentre sui sottoscrittori possono essere eseguiti solo in fase di apertura del rapporto di investimento. Le azioni della SICAF, come riportato nel paragrafo 1.1, sono infatti de-materializzate, poste in circolazione sul mercato AIM e scambiate in modo del tutto sconosciuto alla SICAF.

La verifica si svolge nel seguente modo: Segreteria Societaria confronta i nominativi dei Clienti, dei titolari effettivi, dei legali rappresentanti e degli eventuali esecutori con le liste presenti sul portale della UIF, sopra citato, mantenendo evidenza di tutte le verifiche svolte unitamente alla data di esecuzione.

In caso di potenziale riscontro di un nominativo relativo al Cliente con quello contenuto nelle liste, Segreteria Societaria informa il Presidente e procede con l'effettuare verifiche ulteriori ed approfondite per escludere o confermare il potenziale riscontro.

I dati ulteriori, rispetto al nome, che possono essere utilizzati per effettuare tali verifiche sono:

- nel caso di persone fisiche: la data di nascita, il luogo di nascita, la cittadinanza, il paese di residenza;
- nel caso di persone giuridiche: la denominazione sociale completa, la partita IVA/iscrizione alla camera di commercio, la data di costituzione, il paese di costituzione, l'oggetto sociale.

Nel caso esista un potenziale riscontro con più soggetti presenti nelle liste, dovranno essere verificati ed accertati tutti i casi, prima di poter archiviare tale riscontro come un "falso positivo".

Al fine della verifica dei dati è possibile fare ricorso a siti web riconosciuti come affidabili (es. siti delle autorità di vigilanza, di mercati regolamentati riconosciuti, camere di commercio ecc).

Non si potranno utilizzare i siti contenenti informazioni non verificate, come per esempio i social networks (Facebook, Linkedin, ecc) o Wikipedia.

Al termine dell'analisi, dovrà essere redatta una conclusione per iscritto, in maniera chiara ed esaurientemente supportata da evidenze. Tutti i dati e le informazioni utilizzate per arrivare alla predetta conclusione devono essere archiviati insieme alla documentazione del cliente e conservati secondo le modalità e tempistiche previste dal capitolo 1.9 Archiviazione.

Nel caso in cui l'approfondimento del potenziale riscontro trovi conferma ed attesti la presenza di un rapporto (in apertura o già in essere) con uno dei soggetti contenuti nelle "liste terroristi", deve essere immediatamente informato l'AmmIn, nella sua qualità di Responsabile Antiriciclaggio, il quale dovrà confermare, o meno, l'effettivo riscontro positivo.

Nel caso in cui tale riscontro si riferisca ad un rapporto già in essere, questo deve essere immediatamente bloccato dando opportune istruzioni alla banca depositaria.

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 109/2007, i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

La SICAF procede tempestivamente (e comunque non oltre 30 giorni dalla data dell'accertamento) ad inviare comunicazione all'UIF indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche.

Per le risorse economiche la comunicazione deve essere effettuata anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica

Secondo l'art. 23 del Decreto, in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la SICAF può applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dalla normativa.

A tal fine e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, la SICAF deve tener conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:

a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio.

b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

- contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
- forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità.

c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:

- Stati membri;
- Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

In ogni caso l'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Nei casi sopra riportati il Presidente, con il supporto di Segreteria Societaria, raccoglie comunque informazioni sufficienti per stabilire se il Cliente possa beneficiare dell'esenzione.

La SICAF accerta l'identità del Cliente, anche acquisendo i dati relativi a denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale dello stesso e gli estremi delle iscrizioni agli albi tenuti dalle autorità di vigilanza (laddove si tratti di tipologie di società per la cui forma giuridica è prevista dalla legge la costituzione di un albo). i dati relativi agli intermediari creditizi, finanziari e

assicurativi possono essere acquisiti consultando – anche tramite internet – gli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; informazioni sulle società quotate i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva MIFID in uno o più Stati membri possono essere desunti, ad esempio, consultando il sito dell'European Securities and Markets Authority (ESMA).

Monitoraggio costante

Una volta compiuta la valutazione del rischio avvalendosi dei criteri forniti e attribuito un profilo di rischio sulla base dello stesso, la SICAF mantiene un costante controllo sull'operatività dei Clienti in aggiunta alla revisione periodica dell'adeguata verifica (secondo le tempistiche minime stabilite nel paragrafo "Assegnazione del Profilo di rischio") sia allo scopo di mantenerne aggiornato il profilo sia di individuare elementi di sospetto che potrebbero far scattare la necessità di realizzare ulteriori adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).

Impossibilità di completare l'adeguata verifica - obbligo di astensione

In tutti i casi in cui la SICAF non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela con particolare riferimento a:

1) L'identificazione della società, del legale rappresentante e dell'esecutore,
2) L'identificazione del titolare effettivo,
3) La verifica dei dati relativi alla società, all'esecutore e al titolare effettivo,

l'operazione o le attività richieste non dovranno essere eseguite e si deve valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Rimane salvo il caso di determinate circostanze, previsto dalla regolamentazione in vigore, in cui è lecito completare il processo di adeguata verifica successivamente all'instaurazione del rapporto continuativo, al fine di non interrompere il normale svolgimento delle attività. In tali situazioni, qualora non sia possibile finalizzare il processo entro il termine di 30 giorni dalla data di costituzione del rapporto continuativo stesso, il rapporto deve essere terminato o comunque bloccare l'accesso ai fondi.

In tutti i casi sopra descritti, dovrà essere valutata la ricorrenza o meno di indicatori di anomalia in base ai quali attivare la segnalazione dell'operazione come sospetta secondo i dettami fissati dalla Procedura di Segnalazione delle Operazioni Sospette.

2.4. Tenuta del registro AUI

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", come modificato dal D. Lgs. 90/2017 la SICAF, sulla base delle assunzioni riportate nel precedente paragrafo 1.2, è da considerarsi tenuta agli obblighi di conservazione dei documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, nel prevedere obblighi di conservazione dei dati per l'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio, attribuisce a Banca d'Italia il potere di emanare norme di attuazione che possono anche consentire l'utilizzo di "*archivi informatizzati* […] *già istituiti presso i soggetti* […] *vigilati*". In attesa di tale intervento, Banca d'Italia ha chiarito, con comunicazione del 9 febbraio 2018, che l'utilizzo, su base volontaria, dell'AUI costituisce modalità idonea ad assolvere a questi obblighi. 4AIM SICAF ha deciso quindi di mantenere l'AUI.

Pertanto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dopo aver eseguito gli obblighi di adeguata verifica del possibile investitore Cliente ed approvato lo stesso, ne fornisce informazione a Segreteria Societaria.

Prontamente, Segreteria Societaria compila il modulo fornito da State Street Bank per la raccolta dei dati necessari alla compilazione del Registro Unico Informatico, con l'eventuale supporto di Controllo di Conformità e procede con l'invio via e-mail a State Street Bank con in copia l'AmmIn, quale responsabile dell'Antiriciclaggio.

In particolare, con riferimento all'operazione devono essere inseriti nell'AUI i seguenti dati e informazioni:

- la data,
- la causale che codifica la tipologia dell'operazione
- Tipo di pagamento
- Importo
- i dati identificativi del legale rappresentante
- banca intermediaria dell'operazione
- classificazione economica (della società sottoscrittrice)

2.5. Verifica della correttezza delle informazioni e modalità di registrazione

Sulla base dei dati forniti, State Street Bank completa l'anagrafica ed effettua le registrazioni comunicate, come dettagliato nel contratto di servizio stipulato in data 16 giugno 2016, nonché nelle istruzioni operative e negli SLA allegati a tale contratto, in cui sono identificate anche le tempistiche di invio delle informazioni e di risposta da parte di State Street Bank per il completamento delle diverse attività.

Le informazioni acquisite ai fini dell'obbligo di registrazione devono essere tempestivamente inserite da State Street Bank nel sistema di registrazione e conservazione dei dati.

Qualora vi sia necessità di rettificare dati o informazioni già registrate nell'archivio unico informatico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza i cambiamenti apportati conservando evidenza dell'informazione precedente,

Ogni rettifica o cancellazione o qualsiasi modifica di dati già registrati in AUI deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dall'AmmIn nella sua carica di Responsabile antiriciclaggio.

A seguito dell'avvenuta registrazione, State Street Bank invia alla Segreteria Societaria e all'Amministratore Indipendente il resoconto stralcio del Registro AUI con evidenza delle registrazioni effettuate per approvazione.

Inoltre, a fine mese invia le registrazioni consolidate del periodo per un ulteriore controllo da parte del Responsabile antiriciclaggio e, a seguito di sua approvazione, invia le registrazioni da comunicare nel sistema Infostat S.A.R.A. in formato elettronico (file .xbrl) pronto per il caricamento da parte della SICAF. Come sopra richiamato, al momento le comunicazioni sono sospese, pertanto le attività operative, fino a nuova comunicazione di Banca d'Italia, sono sospese all'approvazione periodica dell'AmmIn.

2.6. Invio delle segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.)

Come più volte richiamato, la SICAF alla data attuale, è stata esonerata da Banca D'Italia con comunicazione del provvedimento del 4 ottobre 2016 all'invio delle segnalazioni all'UIF nell'apposito sistema di Banca d'Italia S.A.R.A..

2.7. Segnalazione Operazioni Sospette

Al fine di rilevare eventuali operazioni sospette, tutti i destinatari della presente procedura acquisiscono la conoscenza delle definizioni indicate dal provvedimento di Banca d'Italia del 28 agosto 2010 "Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari" di cui all'allegato 4 della presente procedura. Altri elementi non presenti nel provvedimento possono costituire la base per la valutazione individuale del personale incaricato.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio.

E' opportuno precisare che anche in caso di esenzione degli obblighi di adeguata verifica, i destinatari della presente procedura devono valutare e applicare gli indici di cui sopra, al fine di attivare il processo di segnalazione in caso di presenza di elementi di anomalia e/o sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette coinvolge, a vario modo, tutte le funzioni aziendali. L'avvio della procedura di segnalazione, infatti, può avere impulso da qualsiasi amministratore o collaboratore della SICAF informazioni ricevute e della documentazione acquisita, ovvero dalla presenza di un nominativo legato al Cliente nelle "liste terroristi" .

In base al risultato degli approfondimenti effettuati dal Consiglio di Amministrazione, l'AmmIn decide se proporre al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere con la segnalazione dell'operazione all'UIF o archiviare.

La segnalazione deve essere inoltrata con la massima tempestività, confidenzialità e prima di dar corso all'esecuzione dell'operazione stessa. La SICAF si astiene dal porre in essere l'operazione prima di dare corso alla segnalazione, a meno che l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione possa essere di ostacolo all'indagine mettendo sull'avviso l'esecutore.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto acquisito in termini di informazioni e documenti, valutate ulteriormente le circostanze del caso, entro tre giorni dalla segnalazione, provvede a effettuare ulteriori indagini e qualora si renda opportuno in ragione delle caratteristiche dell'operazione in esame contatta l'UIF, al fine di ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

L'invio della segnalazione costituisce elemento per la revisione del profilo di rischio del Cliente e del processo di adeguata verifica.

Il Responsabile Antiriciclaggio propone al Consiglio di Amministrazione la chiusura motivata del rapporto continuativo relativo ai Clienti che presentano particolari rischi reputazionali/legali per la SICAF, salvo diverse istruzioni ricevute dall'UIF.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo mantengono il più alto grado di confidenzialità delle informazioni acquisite e da inviare. E' fatto espresso divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione e a chiunque ne sia a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione in particolar modo al Cliente segnalato.

2.8. Formazione del personale e reportistica agli organi aziendali

La SICAF pone in essere un'attenta opera di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. A tal fine, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, avvalendosi del supporto della funzione di Conformità, ha il compito di monitorare gli sviluppi della normativa e sottoporre al Consiglio di amministrazione, per l'approvazione, specifici programmi di formazione per il personale.

Annualmente, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché un rendiconto sull'attività di addestramento e formazione erogata.

2.9. Archiviazione

Entro 10 giorni dalla conclusione delle attività operative, Segreteria Societaria archivia la documentazione rilevante sia in formato cartaceo sia in formato elettronico conservandola per 10 anni dalla conclusione del rapporto continuativo.

3. Allegati alla presente procedura

ALLEGATO 1: Modulo di Adeguata verifica

ALLEGATO 2: Calcolo del Profilo di rischio

ALLEGATO 3: Modulo di Segnalazione delle Operazioni Sospette